

La responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001

SANZIONI e MISURE CAUTELARI D. Lgs. 231/2001

01 dicembre 2023

SLM

Studio Legale Meazza

www.studiolegalemeazza.com



Gestione della contestazione reato

Le sanzioni e le misure cautelari nel
procedimento di responsabilità
amministrativa degli enti.



SANZIONI

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi (art. 9)

Sanzione amministrativa pecuniaria

Sanzioni interdittive:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Confisca

Pubblicazione della sentenza

avv. Lorenzo Nicolò Meazza

SANZIONI

- ❑ Disciplinate dal **D. Lgs. 231/2001**.
- ❑ Stimoli alla **prevenzione** del reato da parte dell'ente (efficacia deterrente).
- ❑ Impianto sanzionatorio 231 con finalità spiccatamente **punitiva**: incide su aspetti patrimoniali e libero perseguimento dell'oggetto sociale da parte della persona giuridica.
- ❑ Funzione **general preventiva** – dissuasione (apparato sanzionatorio adeguato alla persona giuridica).
- ❑ Funzione **speciale preventiva** – neutralizzazione degli effetti dell'illecito.
- ❑ Funzione **rieducativa** - tesi discussa verificabile solo se si intende una educazione non di tipo etico – sociale ma al rispetto delle regole (legalità).
- ❑ Sanzioni eterogenee di pari rango, non solo pecuniarie ma idonee ad incidere sul **profitto** («movente»).

avv. Lorenzo Nicolò Meazza

SANZIONI

Prescrizione della sanzione (art. 22)

«le **sanzioni amministrative** si prescrivono nel termine di **cinque anni** dalla data della consumazione del reato»

*«il termine di prescrizione stabilito dall'art. 22 riguarda tanto **l'illecito**, che non può più essere perseguito decorsi cinque anni dalla consumazione del reato presupposto, quanto la **sanzione amministrativa** definitivamente irrogata, che dovrà essere riscossa, a pena di estinzione, entro il termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza pronunciata a carico della persona giuridica, e non di quella pronunciata a carico dell'imputato del reato presupposto, fatti salvi, in entrambe le ipotesi, gli effetti di eventuali cause interruttive rilevanti a norma del codice civile»*
(Cass. Pen., Sez. I, 5.5.2021, n. 31854)

avv. Lorenzo Nicolò Meazza

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA (artt. 10 e ss. D. Lgs. 231/2001)

avv. Lorenzo Nicolò Meazza



SANZIONE PECUNIARIA

- ❑ Fulcro del sistema punitivo perché prevista per qualunque tipologia di reato presupposto, alla quale possono aggiungersi le ulteriori misure previste dal Decreto 231.
- ❑ Applicazione **per quote** (min 100 – max 1.000): ogni quota va da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00.
- ❑ Minimo di € 25.800,00 ad un massimo di € 1.549.000,00.
- ❑ Pena modulabile perché applicabile in modo proporzionale (anche in Germania, Svizzera, Paesi scandinavi, etc.).

avv. Lorenzo Nicolò Meazza

SANZIONE PECUNIARIA

- ❑ La decisione sul **numero delle quote** spetta al giudice (art. 11) in base a: gravità del fatto, grado di responsabilità dell'ente, condotta *post-factum* (attività restitutorie, riparatorie e di *compliance* aziendale poste in essere dopo la commissione dell'illecito).
- ❑ La decisione sul **valore economico di ogni singola quota** spetta sempre al giudice sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.
- ❑ Come viene presa la decisione sul valore economico di ogni singola quota? Analisi da parte del giudice dei dati di bilancio, scritture contabili, perizia etc. (dati oggettivi – novità assoluta).
- ❑ Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

avv. Lorenzo Nicolò Meazza

SANZIONE PECUNIARIA

*«In tema di responsabilità amministrativa dell'ente da reato, l'esercizio del potere discrezionale, di cui all'art. 11 D. Lgs. n. 231/2001 in ordine alla quantificazione della sanzione pecuniaria, deve conformarsi anche ai criteri dettati dall'**art. 133 c.p.**, della cui applicazione al caso concreto occorre dare esplicita evidenza in sentenza, a pena di annullamento della medesima per vizio di motivazione» (Cass. Pen., Sez. V, 16.7.2019, n. 38115).*

Art. 133 c.p. [estratto]

- Gravità del reato (modalità dell'azione, gravità danno/pericolo, intensità del dolo/ grado della colpa);
- capacità a delinquere del reo (motivi, precedenti, condotta contemporanea o susseguente, condizioni di vita).

avv. Lorenzo Nicolò Meazza

SANZIONE PECUNIARIA

Casi di riduzione sanzione pecuniaria (c.d. circostanze attenuanti - art. 12)

Riduzione della **metà** e comunque non superiore ad € 103.291,00 se:

- l'autore ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha tratto vantaggio (o vantaggio minimo);
- danno patrimoniale di particolare tenuità.

Riduzione da **un terzo alla metà** se prima dell'apertura del dibattimento:

- integrale risarcimento danno o eliminazione conseguenze dannose/pericolose del reato ovvero se l'ente si è comunque adoperato efficacemente per eliminarle;
- adozione del **modello organizzativo** idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- se ricorrono entrambe le condizioni, si riduce da **metà a due terzi**.

In ogni caso, min € 10.329,00.

avv. Lorenzo Nicolò Meazza

SANZIONI INTERDITTIVE

(artt. 13 e ss. D. Lgs. 231/2001)

avv. Lorenzo Nicolò Meazza



SANZIONI INTERDITTIVE

Si **applicano** in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni (art. 13):

- l'ente ha tratto un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero a causa di una grave carenza organizzativa dell'ente nel caso di reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione;
- reiterazione degli illeciti.

Durata: min 3 mesi – max 2 anni (eccezione art. 25, c.5), eventualmente anche applicate in modo congiunto.

Oggetto: specifica attività alla quale si riferisce l'illecito commesso dall'ente.

avv. Lorenzo Nicolò Meazza

SANZIONI INTERDITTIVE

Art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

avv. Lorenzo Nicolò Meazza

Esempi

art. 24 *ter*

Criminalità organizzata:
applicabilità dell'intero
ventaglio delle sanzioni
interdittive di cui all'art. 9, c.2
(interdizione attività,
sospensione/revoca
autorizzazioni, licenze,
concessioni, divieto di contrarre
con la PA, esclusione da
agevolazioni e finanziamenti,
divieto di pubblicizzazione beni
o servizi)

art. 25 *sexiesdecies*

Contrabbando: sanzioni
interdittive di cui all'art. 9,
c.2, lett. c), d) ed e) e, cioè,
divieto di contrarre con la PA,
esclusione da agevolazioni e
finanziamenti, divieto di
pubblicizzazione beni o servizi

Reati societari ex art. 25 *ter*

(esclusa la corruzione tra privati)

il legislatore ha ritenuto di non
prevedere alcuna sanzione
interdittiva ma di concentrarsi su
quelle pecuniarie (oltre che sulla
confisca del profitto)

avv. Lorenzo Nicolò Meazza

SANZIONI INTERDITTIVE

L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica solo se l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata (art. 14).

Commissario giudiziale (art. 15): nomina da parte del giudice (sentenza o ordinanza in fase cautelare) nel caso in cui sussistano i presupposti per una sanzione interdittiva che determini l'interruzione **temporanea** dell'attività dell'ente. Il commissario viene incaricato di proseguire l'attività alle seguenti condizioni:

- svolgimento di un servizio pubblico o di pubblica necessità che, se interrotto, potrebbe provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- interruzione dell'attività che può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione;
- attività svolta in stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

avv. Lorenzo Nicolò Meazza

COMMISSARIAMENTO

Non è una sanzione amministrativa ma «una misura del tutto diversa da quelle, per natura e funzioni, alternativa rispetto ad esse nonché precipuamente volta a evitarne alcuni "effetti collaterali", essendo in particolare diretto ad evitare che l'accertata responsabilità dell'ente si risolva in un **pregiudizio per la collettività** ogni qual volta la sanzione inflitta dal giudice incida sul servizio pubblico svolto dall'ente, provocandone l'interruzione, ovvero determini rilevanti ripercussioni sull'occupazione» (Cass. Pen., Sez. VI, 28.6.22, n. 40563).

avv. Lorenzo Nicolò Meazza

COMMISSARIAMENTO

- Il giudice stabilisce i compiti e i poteri del commissario che deve curare l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.
- Il Commissario non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza l'autorizzazione del giudice.
- «*Natura flessibile dei suoi compiti, cui possono essere demandate le più diverse attribuzioni nell'ambito dell'attività dell'ente*» e liquidazione compenso in base alle tariffe professionali esistenti (art. 49 e 50 D.P.R. 115/2002 (Cass. Civ., Sez. II, 26.7.2019, n. 20375).

avv. Lorenzo Nicolò Meazza

COMMISSARIAMENTO

- Durata del commissariamento pari alla durata della misura interdittiva.
- In caso di imprese che, dopo il verificarsi di reati che danno luogo all'applicazione della sanzione, sono state ammesse all'**amministrazione straordinaria**, anche in via temporanea, ai sensi del D.L. 187/2022, la prosecuzione dell'attività è affidata al commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria (nuovo c. b-bis, art. 15).

avv. Lorenzo Nicolò Meazza

N. [REDACTED] R.G.N.R
N. [REDACTED] R.G. GIP



TRIBUNALE DI [REDACTED]
Sezione Giudice per le indagini preliminari

ORDINANZA DI NOMINA DI COMMISSARIO GIUDIZIALE
Artt. 45 e 15 D.lvo 8 giugno 2011 n. 231

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe nei confronti di:

[REDACTED]

nonché,

[REDACTED] corrente in [REDACTED]
n. [REDACTED], costituito ai sensi dell'art. 39 comma 2 Dlvo 231/2001, difeso di fiducia dagli
avv.ti [REDACTED]

indagati dei seguenti reati:

avv. Lorenzo Nicolò Meazza

nonché

[REDACTED] P.I.

n. [REDACTED]

responsabile per il seguente illecito amministrativo:

~~dell'illecito di cui agli artt. 5, comma, 1 lett. a) e b), 10, 25 c.2 e 3 D.lvo n. 231/01 perché~~
[REDACTED], nella qualità di direttore ed [REDACTED] i di vice direttore della società
[REDACTED] (perciò persone di cui all'art. 5, lett. a) e b) d.lgs. n. 231/01), nello
svolgimento della medesima attività imprenditoriale, ponevano in essere il reato ex artt. 110, 319

ter c.p., di cui al capo L), commesso nell'interesse e a vantaggio della società, dal quale la predetta
società traeva un profitto di rilevante entità pari ad €.332.230,9.

I [REDACTED].



avv. Lorenzo Nicolò Meazza

Vista la richiesta del Pubblico Ministero di applicazione nei confronti della società [REDACTED], della misura cautelare interdittiva della sospensione delle autorizzazioni a [REDACTED] per i distretti di [REDACTED] o, in alternativa, della nomina di un commissario *ad acta*;
Sentite le parti all'udienza camerale del [REDACTED]

OSSERVA

1. Preliminarmente va evidenziato che questo giudice, con decreto emesso il [REDACTED] ha disposto il sequestro preventivo del profitto nei confronti della [REDACTED] e nei confronti degli indagati [REDACTED]

Con riferimento alla richiesta del Pubblico Ministero di applicazione nei confronti [REDACTED] di misura cautelare interdittiva, si ritiene in primo luogo che, dagli atti, emerge un quadro gravemente indiziario della responsabilità amministrativa [REDACTED] così come richiesto dall'art. 45 Dlvo 231/01.

Al riguardo si osserva che, ai sensi dell'art. 5 D.lvo 231/01, i presupposti del fatto tipico integrante la responsabilità amministrativa dell'ente dipendente da reato sono costituiti: 1) dalla consumazione del reato presupposto e, ai sensi dell'art. 25 D.lvo 231/2001, il reato di cui all'art. 319 ter cp rientra tra le fattispecie per le quali è configurabile la responsabilità amministrativa dell'ente; 2) dal rapporto di immedesimazione organica del suo autore con l'ente; 3) dalla commissione del reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Sotto il profilo soggettivo, il giudizio di rimproverabilità formulabile nei confronti dell'ente consiste in un giudizio di carattere marcatamente "normativo", fondato sulla mancata adozione o non efficace attuazione di un modello di organizzazione e gestione (artt. 6 e 7 d.lgs. 231/2001).

avv. Lorenzo Nicolò Meazza

5. Si osserva poi, che, ai fini dell'applicazione, in via cautelare, di una sanzione interdittiva, è necessaria la sussistenza, in via alternativa, di almeno una delle condizioni previste dall'art. 13 del D.L.vo n. 231/2001, ossia: **a)** che l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; **b)** che vi sia stata reiterazione degli illeciti.

Orbene, nel caso in esame, la consumazione della corruzione in atti giudiziari di cui alle imputazioni, ha determinato il conseguimento di un **profitto di rilevante entità a vantaggio dell'ente responsabile**, quantificato nel provvedimento di sequestro preventivo in €.332.230,9.

6. Quanto alle esigenze cautelari, si ritiene sussistente il concreto e attuale pericolo che vengano commessi illeciti dello stesso genere di quelli per cui si procede, tenuto conto anche della gravità del reato presupposto, commesso da persone, all'epoca, ai vertici organizzativi dell'ente, trattandosi del direttore e del vice direttore, con il coinvolgimento anche di un soggetto appartenente dall'ordinamento giudiziario, che hanno manifestato anche una allarmante disinvoltura nella simulazione di vendite all'incanto e nella falsificazione di atti pubblici.

A fronte della totale mancata predisposizione e attuazione di un modello organizzativo idoneo a prevenire la reati e a fronte della disinvolta capacità del precedente rappresentante dell'Ente nel mantenere rapporti con la nuova compagine societaria, si ritiene che senza dubbio sia ancora attuale e concreto il *periculum in mora* e l'esigenza cautelare sottostante la richiesta del PM di sospensione

avv. Lorenzo Nicolò Meazza

d[REDACTED] all'esercizio delle attività di vendita giudiziaria autorizzate dalla Corte d'appello di Firenze, già esposte nella richiesta di misura interdittiva.

7. Per quanto attiene alla scelta della misura interdittiva più adeguata al caso concreto, si osserva che l'art. 46 del Dlvo 231/01 prescrive l'osservanza dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità delle misure interdittive.

Nel caso in esame si ritiene che l'unica misura idonea a prevenire il rischio di reiterazione di analogo illecito amministrativo e al contempo proporzionale alla gravità dell'illecito amministrativo sia la sanzione interdittiva richiesta dal PM della sospensione dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività di [REDACTED] negli ambiti territoriali in cui è stata ottenuta l'autorizzazione per la durata di un anno.

Tuttavia occorre ricordare che l'art. 15 del D.lvo 231/2001 (richiamato dall'art. 45) prevede che, qualora l'applicazione della misura interdittiva determini l'interruzione dell'attività dell'ente, in luogo della misura cautelare il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario ad acta.

avv. Lorenzo Nicolò Meazza

Nel caso in esame, la sospensione delle autorizzazioni a gestire le vendite giudiziarie comporterebbe l'interruzione dello svolgimento dell'attività dell'ente, con pregiudizio del servizio pubblico svolto, della collettività e dei lavoratori alle dipendenze dell'ente stesso.

Appare pertanto ragionevole, in osservanza del principio di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, disporre la nomina di un commissario *ad acta* al quale sono conferiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e la rappresentanza legale dell'ente, il quale provvederà anche ad adottare modelli organizzativi idonei a prevenire gli illeciti penali per cui si procede, predisponendo forme di controllo sulla regolare e corretta gestione delle procedure di vendita giudiziaria.

P.Q.M.

Visti gli artt. 45 e 15 D.Lvo 231/2001

Nomina per la durata di un anno **Lorenzo Mamone** (dottore commercialista con studio in Pisa via Cavour n.4) commissario giudiziario conferendogli tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché la rappresentanza legale dell'ente.

Dispone che la cancelleria trasmetta il presente provvedimento al Pubblico Ministero affinché provveda alla notifica alla società.

Dispone altresì che copia dei provvedimenti di nomina sia trasmesso tramite posta elettronica certificata al dr. Lorenzo Mamone (indirizzo e-mail PEC: lorenzo.mamone@pec.odcecpisa.it).

Genova, 20/06/2012

Il Giudice

avv. Lorenzo Nicolò Meazza

COMMISSARIAMENTO

- Il profitto, coincidente con l'utile netto derivante dalla prosecuzione dell'attività dedotti i costi sostenuti per il suo svolgimento (S.U., 2.7.2008, n. 26654) viene **confiscato**.
- Non può essere disposto il commissariamento quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via **definitiva** di una sanzione interdittiva, radicalmente difettando, in tal caso, la possibilità di reimmettere l'ente nell'orbita della legalità.
- Non può essere disposto il commissariamento per SIM, SGR e SICAV (art. 60 bis, c.4, T.U. Intermediazione Finanziaria).

avv. Lorenzo Nicolò Meazza

SANZIONI INTERDITTIVE

Applicabili in via definitiva (art. 16)

- Interdizione dall'attività se è rilevante l'entità del profitto tratto dal reato per il quale l'ente è già stato condannato almeno 3 volte negli ultimi 7 anni, all'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.
- Divieto di contrarre con la PA o di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno 3 volte negli ultimi 7 anni.
- Interdizione definitiva dall'attività sempre disposta se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzate allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità.

avv. Lorenzo Nicolò Meazza

SANZIONI INTERDITTIVE

Casi di non applicazione di sanzioni interdittive (fermo restando l'applicazione di sanzioni pecuniarie) se prima dell'apertura del dibattimento di primo grado concorrono le seguenti condizioni (art. 17):

- integrale risarcimento del danno o eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato o si è adoperato efficacemente in tal senso;
- adozione di modelli organizzativi per eliminare le carenze organizzative che hanno determinato il reato;
- messa a disposizione da parte dell'ente del profitto conseguito ai fini della confisca.

avv. Lorenzo Nicolò Meazza

SANZIONI INTERDITTIVE: NOVITÀ

- Art. 17, c.1 *bis*: In ogni caso, le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di **interesse strategico nazionale** ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
- Il **modello organizzativo** si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.

avv. Lorenzo Nicolò Meazza

SANZIONI INTERDITTIVE

*In tema di responsabilità da reato degli enti, ai fini della configurabilità della condotta riparatoria che esclude l'applicabilità delle sanzioni interdittive, devono ricorrere **tutte** le condizioni previste dall'art. 17 D. Lgs. n. 231/2001, non essendo sufficiente la sola predisposizione di un modello organizzativo idoneo alla prevenzione dei reati (Cass. Pen., Sez. III, 29.11.2019, n. 8785).*

avv. Lorenzo Nicolò Meazza

CONFISCA

(art. 19 D. Lgs. 231/2001)

avv. Lorenzo Nicolò Meazza

CONFISCA

Obbligatoria: nei confronti dell'ente è sempre disposta, con sentenza, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti dei terzi acquistati in buona fede.

Amministratore giudiziario: stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (art 104-bis, D. Lgs. 271/1989).

Per equivalente: quando non è possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

avv. Lorenzo Nicolò Meazza

CONFISCA

*In tema di responsabilità da reato degli enti, il **profitto** confiscabile ex art. 19 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, si identifica con il **vantaggio economico** di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, sicché, laddove questo sia integrato da un'operazione economica interamente illecita, l'ablazione deve investire l'intero importo che ne sia oggetto, senza alcuna distinzione tra "profitto lordo" e "profitto netto". (Fattispecie relativa al riciclaggio, da parte di un istituto di credito, dei proventi di delitti di frode fiscale e di appropriazione indebita, in cui la Corte ha ritenuto confiscabile l'intera somma oggetto delle illecite operazioni, e non il solo utile ricavato dal predetto istituto) (Cass. Pen., Sez. II, 23.2.2023, n. 30656).*

avv. Lorenzo Nicolò Meazza

CONFISCA

In caso di **patteggiamento**, la confisca a carico della persona giuridica, data la sua natura di pena principale, deve essere applicata dal giudice anche laddove non sia stata oggetto di accordo tra le parti.

Caso: il difensore di una società ha proposto ricorso di legittimità avverso la sentenza di applicazione pena che aveva determinato, oltre alla sanzione pecuniaria, la confisca. Secondo la ricostruzione difensiva il giudice non avrebbe dovuto irrogare tale sanzione, non essendovi stato accordo tra le parti sullo specifico importo della misura patrimoniale.

Per la Cassazione, invece, la confisca «*deve essere disposta anche nel caso in cui non sia preventivamente entrata nell'accordo delle parti, posto che, al momento della richiesta di patteggiamento, l'imputato era comunque nelle condizioni di prevederne l'applicazione*» (Cass. Pen., Sez. VI, 11.5.2022, n. 18652).

avv. Lorenzo Nicolò Meazza

PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA

Art. 18 D.Lgs. 231/2001

- prevista quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva;
- ai sensi dell'art. 36 c.p.;
- mediante affissione nel comune ove l'ente ha sede principale (sito Ministero della Giustizia);
- a cura della cancelleria del giudice;
- a spese dell'ente.

avv. Lorenzo Nicolò Meazza

MISURE CAUTELARI

(artt. 45 e ss. D. Lgs. 231/2001)

avv. Lorenzo Nicolò Meazza

MISURE CAUTELARI

- Gravi **indizi** di sussistenza della responsabilità dell'ente, fondati **motivi** e specifici **elementi** di concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.
- Richieste dal PM al giudice con provvedimento motivato (elementi su cui la richiesta si fonda, anche a favore, eventuali deduzioni e memorie già depositate).
- Il giudice decide con ordinanza (art. 292 c.p.p.).
- **Commissariamento eventuale** (art. 15) sempre con i medesimi requisiti speciali e, cioè, svolgimento di un servizio pubblico o di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio per la collettività; sussistenza di rilevanti ripercussioni sull'occupazione.
- **Commissariamento obbligatorio** per stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

avv. Lorenzo Nicolò Meazza

MISURE CAUTELARI

Tipologia (art. 9)

- **Interdittive** (contraddittorio anticipato – commissario giudiziale): interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione autorizzazioni, licenze, concessioni, agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi (no revoca per carattere provvisorio della misura), divieto di contrattazione con la PA, esclusione da agevolazioni, divieto di pubblicizzare beni o servizi).
- **Reali**: sequestro preventivo, conservativo, probatorio.

avv. Lorenzo Nicolò Meazza

SEQUESTRO

- **Preventivo:** su cose di cui è consentita la confisca (art. 19), tutela continuità e sviluppo aziendale tramite autorizzazione all'utilizzo del bene sequestrato da parte del custode amministratore giudiziario (art. 53).
- **Conservativo** su beni mobili, immobili o crediti se vi è fondato motivo di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento di sanzione pecuniaria, spese procedimento, ogni altra somma dovuta all'erario (art. 54).

avv. Lorenzo Nicolò Meazza

SEQUESTRO PREVENTIVO ai fini della confisca ex art. 12 bis D. Lgs. n. 74/2000



TRIBUNALE ORDINARIO DI [REDACTED]
UFFICIO DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

ORDINANZA APPLICATIVA DI MISURE CAUTELARI
- articoli 272 e ss c.p.p. -

DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO
EX ART 321 C.P.P.

p.p. n. [REDACTED] GIP

Visi gli artt. 521 comma 2 c.p.p., 12 bis d. lgs. n. 74/2000, 1 comma 143 l. n. 244/2007 e 322 ter c.p.,

dispone

il sequestro preventivo delle seguenti somme di denaro:

- € 140.428,61 nella disponibilità della società [REDACTED] con il solito limite dettato dal rispetto del tetto massimo complessivo di cui € 128.044,02 quale profitto del reato di cui all'art 2 dlvo 74/2000 contestato sub capo 47 e € 12.384,59 quale prezzo dei reati ex art 8 dlvo 74 cit contestati ai capi 1,5,8,12,15,19,22,26,30,33,39 e 42, sui conti correnti e rapporti bancari intestati alla società [REDACTED] e solo in caso di incapienza, delle somme sopra indicate sui conti

correnti e rapporti bancari intestati a [REDACTED] fino alla concorrenza massima di € 140.428,61, conti e rapporti sopra indicati;

avv. Lorenzo Nicolò Meazza



Guardia di Finanza
NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA DI [REDACTED]
 - Sezione Tutela Finanza Pubblica -

VERBALE DI SEQUESTRO PREVENTIVO DELLE LIQUIDITA' IN
ESSERE PRESSO GLI ISTITUTI DI CREDITO E/O BANCARI
Ex artt. 321 c.p.p.

L'anno [REDACTED] presso il Reparto in intestazione, gli Ufficiali di p.g. verbalizzanti [REDACTED] in esecuzione del **Decreto di sequestro preventivo** [REDACTED] emesso in data [REDACTED] e già notificato all'Istituto di credito destinatario del presente atto in [REDACTED] **ratificano il sequestro preventivo delle disponibilità presenti sul seguente rapporto, di seguito meglio specificato**, sulla base delle precedenti comunicazioni:

<i>Intestatario</i>	<i>Istituto</i>	<i>Rapporto</i>	<i>Importo</i>
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

La somma poc'anzi indicata dovrà essere sottoposta a sequestro preventivo e volturata su apposito conto specchio intestato al F.U.G. (Fondo Unico Giustizia). A seguito di tale operazione, avendo raggiunto l'importo del sequestro preventivo previsto dal Decreto, **tutti i rapporti riferibili alla società in trattazione potranno essere rimessi nella disponibilità degli aventi diritto.**

Il presente atto, composto da un foglio, viene notificato a mezzo PEC.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, il verbale viene confermato e sottoscritto dai verbalizzanti.

[REDACTED]

avv. Lorenzo Nicolò Meazza

SEQUESTRO

- **Probatorio:** su corpo del reato e cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti; non disciplinato dalla normativa 231 (non è una misura cautelare ma un mezzo di ricerca della prova) ma utilizzabile.

Secondo la giurisprudenza «*il D. Lgs. n. 231/2001 non contiene alcuna previsione specifica in materia di sequestro probatorio il che determina l'applicabilità dell'art. 34 del medesimo disposto normativo che impone l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni del codice di procedura penale e del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271*» (Cass. Pen., Sez. II, 16.10.2018, n. 7003).

avv. Lorenzo Nicolò Meazza

MISURE CAUTELARI

- **Sospensione** (art. 49): deposito somma di denaro (**cauzione**) presso la Cassa delle ammende, la somma non può essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. Alternativamente, prestazione di garanzia mediante **ipoteca** o **fideiussione solidale**. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata devoluta alla Cassa delle ammende.
- Nel caso di riparazione delle conseguenze del reato, il giudice **revoca** (art. 50) la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione presentata si estingue.

avv. Lorenzo Nicolò Meazza

AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA



TRIBUNALE DI [REDACTED]

Sezione Autonoma Misure di Prevenzione

N. [REDACTED]

Il Tribunale

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

[REDACTED] Presidente relatore
[REDACTED] Giudice
[REDACTED] Giudice

nel procedimento di prevenzione nei confronti di:

[REDACTED] in persona del legale rappresentante con sede legale in Milano via
esercitante l'attività di [REDACTED];

assista e difesa dal difensore che si nomina d'ufficio avvocato [REDACTED] con studio in
Milano via [REDACTED] con facoltà di nominare difensore di fiducia;

Nel quale deve considerarsi terzo nel procedimento in quanto socio unico [REDACTED]
[REDACTED]

avv. Lorenzo Nicolò Meazza

L'applicazione dell'istituto non presuppone né che l'attività agevolata abbia carattere illecito, essendo sufficiente che il soggetto agevolato sia anche solo proposto per una misura di prevenzione o sottoposto a procedimento penale per uno dei reati sopra indicati, né che l'attività economica avente carattere agevolatorio venga esercitata con modalità illecite, richiedendosi solo che tale attività, seppur esercitata con modalità lecite, abbia offerto un contributo agevolatore ai soggetti di cui si è detto. Unico presupposto negativo previsto dalla norma è l'insussistenza dei requisiti per applicare una misura di prevenzione nei confronti dell'imprenditore o comunque di colui che esercita l'attività economica agevolatrice: costui deve essere necessariamente soggetto terzo rispetto all'agevolato e le sue attività devono effettivamente rientrare nella sua disponibilità; se, infatti, così non fosse, se l'imprenditore fosse un mero prestanome del soggetto agevolato, i suoi beni potrebbero essere immediatamente aggrediti con il sequestro e la confisca di prevenzione, che può colpire tutto il patrimonio di cui il soggetto proposto può direttamente o indirettamente (appunto tramite fittizie intestazioni) disporre.

La finalità dell'istituto dell'amministrazione giudiziaria non è, infatti, tanto repressiva, quanto preventiva, volta, cioè, non a punire l'imprenditore che sia intraneo all'associazione criminale, quanto a contrastare la contaminazione antiggiuridica di imprese sane, sottoponendole a controllo giudiziario con la finalità di sottrarle, il più rapidamente possibile, all'infiltrazione criminale e restituirle al libero mercato una volta depurate dagli elementi inquinanti.

avv. Lorenzo Nicolò Meazza

3.5) L'amministrazione giudiziaria dovrà dunque essere finalizzata, secondo le attività specificatamente riportate nella parte dispositiva, ad analizzare i rapporti esistenti con le altre società della [redacted] e con i lavoratori operanti nel settore della [redacted] e ciò per verificare se esistano altre forme di sfruttamento di lavoratori esterni, nonché a verificare l'esistenza e l'idoneità del modello organizzativo previsto dal D. Lvo 231/2001 per prevenire fattispecie di reato ricollegabili all'art. 603 bis c.p. e quindi disfunzioni di illegalità aziendale come quelle accertate. L'attività andrà svolta possibilmente d'intesa con l'organo amministrativo della società attinta dalla misura [redacted] e della società controllante potendo il Tribunale in caso contrario, espandere l'intervento ablativo fino al totale impossessamento delle compagini societarie. Un simile intervento tende di fatto a controllare anche il ramo d'azienda rappresentato dalla unità operativa di gestione –costituita dai dipendenti di [redacted] s.r.l. più volte citati- dei riders facente capo a [redacted] in concreto non destinataria formale della misura di prevenzione patrimoniale.

P. Q. M.

visto l'art.34 D.Lvo 159/2011 come modificato dalla Legge 161/2017

dispone

l'amministrazione giudiziaria nei confronti della società [redacted] in persona del legale rappresentante con sede legale in Milano via [redacted] esercitante l'attività di [redacted] per un periodo **di anni 1 (uno);**

nomina

- quali Giudici Delegati alla procedura i dottori [redacted]

avv. Lorenzo Nicolò Meazza

dispone

che l'Amministratore Giudiziario:

1) entro trenta giorni dall'esecuzione del presente provvedimento, presenti al Giudice delegato una relazione particolareggiata che tenga conto delle attività da svolgere sotto indicate:

a) esaminare l'assetto della società con particolare riferimento ai rapporti intercorrenti con le altre società del gruppo [redacted] sempre in Milano via [redacted] accertando

quale sia il modello organizzativo e gestionale redatto ex art. 6 II comma D. Lg. 231/2001 (e dunque con particolare cura nella valutazione della idoneità del modello "*a prevenire reati della specie di quello verificatosi*") nello specifico settore di intervento della misura (rapporto con [redacted]

b) esaminare le iniziative attuate dalla società a seguito del provvedimento di prevenzione con particolare riferimento alla composizione degli organi amministrativi ed alla politica contrattuale intrapresa nei confronti dei dipendenti e dei terzi;

2) nel corso dell'incarico provveda a:

c) assicurare la propria costante presenza nella società con accessi ripetuti per incontri e riunioni con il management della società secondo le necessità in relazione alle tematiche riguardanti l'oggetto della misura di prevenzione;

d) intrattenere stabili rapporti con gli amministratori della società e con il personale direttivo nello specifico settore di intervento;

e) rivedere tutti i contratti eventualmente in essere con terzi soggetti giuridici o con lavoratori autonomi del settore verificando la corretta osservanza delle regole normalmente adottate dal settore legale di mercato nonché rilasciare nulla osta alle risoluzioni contrattuali e alla stipula di nuovi contratti riguardanti la prestazione di servizi [redacted]

3) in previsione della prima udienza e comunque della scadenza del termine della procedura provveda a :

f) esprimere valutazione circa l'atteggiamento assunto dalla società dopo l'adozione del provvedimento di prevenzione, considerando se la procedura, grazie soprattutto alla fattiva collaborazione della società, ha portato all'adozione di provvedimenti utili a prevenire fatti come quelli accertati.

delega

avv. Lorenzo Nicolò Meazza

GRAZIE PER L'ATTENZIONE !

ASK ME

SLM

Studio Legale Meazza

www.studiolegalemeazza.com

avv. Lorenzo Nicolò Meazza